



Seduta del

Sitzung vom

15.10.2025

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

191

Oggetto:

Betreff:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo stralcio siglata il 10 ottobre 2025 concernente il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico e giuridico 2022-2024

Ermächtigung zur endgültigen Unterzeichnung des am 10. Oktober 2025 vereinbarten Entwurfs des Teilabkommens für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend die Führungskräfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2022-2024

Arno Kompatscher	Presidente/ Präsident	presente/anwesend
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente/ Vizepräsidentin-Stellvertreterin des Präsidenten	presente/anwesend
Franz Thomas Locher	Vice Presidente / Vizepräsident	presente/anwesend
Carlo Daldoss	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Angelo Gennaccaro	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Luca Guglielmi	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale/ Generalsekretärin der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta della Vice Presidente sostituta del Presidente Giulia Zanotelli

Auf Vorschlag der Vizepräsidentin-Stellvertreterin des Präsidenten Giulia Zanotelli

Segreteria generale

Generalsekretariat

Ufficio gestione economica e previdenziale del personale

Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

In riferimento all'oggetto, la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la propria deliberazione n. 200 del 13 novembre 2024, con la quale:

- è stato deciso di affidare all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziante (A.P.Ra.N.) della Provincia Autonoma di Trento la rappresentanza della parte negoziale pubblica del personale dell'area non dirigenziale e dirigenziale della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Turismo di Trento e di Bolzano, per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro riferiti al triennio giuridico ed economico 2022-2024, nonché di integrare la delegazione di parte pubblica incaricata del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro riguardanti il personale regionale dell'area dirigenziale, per l'Amministrazione regionale, con il direttore dell'Ufficio Gestione economica e previdenziale del personale rag. Diego Bosetti e con la direttrice dell'Ufficio Gestione giuridica del personale dott.ssa Monica Leonardelli;
- sono state approvate le direttive all'A.P.Ra.N. per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale regionale dell'area dirigenziale e non dirigenziale, triennio contrattuale 2022-2024;
- è stato disposto il riparto delle risorse finanziarie stanziato con legge regionale 24 luglio 2024 n. 2 per il rinnovo dei contratti collettivi del personale regionale per il triennio economico 2022-2024 tra il comparto dell'area dirigenziale e dell'area non dirigenziale;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000 n. 3 riguardante norme urgenti in materia di personale e in particolare l'art. 4, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, secondo il quale alla stipulazione dei contratti collettivi provvedono le parti negoziali di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e ss.mm. nonché all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22;

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 13. November 2024, Nr. 200, mit dem:

- die Landesagentur für Tarifvertragsverhandlungen der Autonomen Provinz Trient (A.P.Ra.N.) zur Verhandlungsdelegation der öffentlichen Verwaltung für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal sowie die Führungskräfte der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 (rechtlicher und wirtschaftlicher Teil) ernannt und die Delegation der öffentlichen Verwaltung für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend die Führungskräfte der Region durch Herrn Diego Bosetti, Direktor des Amtes für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals, und Frau Monica Leonardelli, Direktorin des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, in Vertretung der Regionalverwaltung ergänzt wurde;
- die der A.P.Ra.N. zu erteilenden Richtlinien für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend die Führungskräfte bzw. das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Region – Vertragszeitraum 2022-2024 – genehmigt wurden;
- die Aufteilung der mit Regionalgesetz vom 24. Juli 2024, Nr. 2 für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal der Region für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 (wirtschaftlicher Teil) bereitgestellten Mittel auf die Führungskräfte und auf das nicht im Führungsrang eingestufte Personal verfügt wurde;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens und insbesondere aufgrund des Art. 4 Abs. 2 – geändert durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 17. Mai 2011, Nr. 4 –, laut dem für den Abschluss der Tarifverträge die Vertragspartner gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. sowie gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 sorgen;

Richiamata, quindi, la propria deliberazione n. 10 di data 26 gennaio 2022, con la quale è stata determinata la consistenza della rappresentatività sindacale interna e di comparto per l'anno 2022;

Dato atto che con propria deliberazione n. 235 di data 4 dicembre 2024, l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'ipotesi di accordo stralcio di data 2 dicembre 2024 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano, per il triennio economico e giuridico 2022 – 2024, limitatamente all'adeguamento della retribuzione stipendiale;

Vista l'ipotesi di accordo stralcio allegato alla presente deliberazione, concernente la chiusura del contratto collettivo di lavoro del personale dell'area dirigenziale riferito al triennio 1. gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, concordata in data 10 ottobre 2025 dalla Delegazione di parte pubblica rappresentata dall'A.P.Ra.N. e dalla Organizzazione sindacale legittimata;

Dato atto che la citata ipotesi di accordo risulta coerente con le direttive approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 200 del 13 novembre 2024;

Vista la relazione tecnica di compatibilità finanziaria redatta dalla Delegazione di parte pubblica, in cui si attesta l'osservanza dei limiti finanziari di spesa rispetto agli stanziamenti complessivamente autorizzati;

Dato atto che, a seguito della sottoscrizione definitiva dell'Accordo stralcio in oggetto, si renderà necessario provvedere, con successivo provvedimento, al prelevamento dal Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali degli stanziamenti previsti per la contrattazione relativa al personale dell'area dirigenziale, con assegnazione ai corrispondenti capitoli di spesa;

Visto infine il decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113 che prevede, a modifica del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, che le sezioni di controllo della

Nach Verweis auf den Beschluss der Regionalregierung vom 26. Jänner 2022, Nr. 10, mit dem die verwaltungsinterne und die bereichsbezogene Repräsentativität der Gewerkschaften für das Jahr 2022 bestimmt wurde;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass die Landesagentur für Tarifvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) mit Beschluss der Regionalregierung vom 4. Dezember 2024, Nr. 235 ermächtigt wurde, den Entwurf des Teilabkommens vom 2. Dezember 2024 für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend die Führungskräfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2022-2024, beschränkt auf die Gehaltsanpassung endgültig zu unterzeichnen;

Nach Einsichtnahme in den Entwurf des diesem Beschluss beiliegenden Teilabkommens über den Abschluss des Tarifvertrags betreffend die Führungskräfte mit Bezug auf den Zeitraum vom 1. Jänner 2022 - 31. Dezember 2024, der am 10. Oktober 2025 zwischen der Delegation der öffentlichen Verwaltung – vertreten durch die Landesagentur für Tarifvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) – und der dazu berechtigten Gewerkschaft vereinbart wurde;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass der genannte Abkommensentwurf mit den von der Regionalregierung mit Beschluss vom 13. November 2024, Nr. 200 genehmigten Richtlinien übereinstimmt;

Nach Einsichtnahme in den von der Delegation der öffentlichen Verwaltung abgefassten technischen Bericht zur finanziellen Vereinbarkeit, aus dem hervorgeht, dass im Rahmen der genehmigten Gesamtansätze die Ausgabengrenzen eingehalten werden;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass infolge der endgültigen Unterzeichnung des genannten Teilabkommens die für die Tarifverhandlungen betreffend die Führungskräfte angesetzten Beträge aus dem Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Erneuerung der Tarifverträge mit einer späteren Maßnahme zu beheben und den entsprechenden Ausgabenkapiteln zuzuweisen sind;

Aufgrund schließlich des gesetzvertretenden Dekrets vom 31. Juli 2023, Nr. 113, welches das DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 305 ändert und

Conte dei conti di Trento e di Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati;

Accertato che la relativa spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di autorizzare la Delegazione di parte pubblica rappresentata dall'A.P.Ra.N., per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni, alla sottoscrizione del testo concordato dalla stessa con la Organizzazione sindacale in data 10 ottobre 2025, allegato alla presente deliberazione, concernente l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano riferito al triennio economico e giuridico 2022– 2024;
2. di rinviare ad un successivo provvedimento il prelevamento dal *cap. U20031.0000-Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale*, degli stanziamenti previsti per la contrattazione relativa al personale dell'area dirigenziale, con assegnazione ai corrispondenti capitoli di spesa;
3. di dare atto che la spesa connessa alla sottoscrizione dell'accordo stralcio in oggetto graverà sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024 e seguenti, in conformità con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.

vorsieht, dass die Vereinbarkeit der für die Tarifverträge des Regional- und des Landespersonals quantifizierten Kosten mit den Planungs- und Haushaltsinstrumenten der Region bzw. der Provinzen von den Kontrollsektionen des Rechnungshofes Trient und Bozen – nach Bewertung der Glaubwürdigkeit der quantifizierten Kosten – zu bescheinigen ist;

Nach Feststellung der Tatsache, dass die entsprechende Ausgabe mit den Regeln der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. vereinbar ist;

**beschließt
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. aus den eingangs erwähnten Gründen die von der Landesagentur für Tarifvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) vertretene Delegation der öffentlichen Verwaltung im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. zur Unterzeichnung des von genannter Delegation mit der Gewerkschaft am 10. Oktober 2025 vereinbarten und diesem Beschluss beiliegenden Wortlautes des Teilabkommens für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend die Führungskräfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – Dreijahreszeitraum 2022-2024 (wirtschaftlicher und rechtlicher Teil) zu ermächtigen;
2. die für die Tarifverhandlungen betreffend die Führungskräfte angesetzten Beträge aus dem Kap. U20031.0000 – *Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal* – mit einer späteren Maßnahme zu beheben und den entsprechenden Ausgabenkapiteln zuzuweisen;
3. zu bestätigen, dass die Ausgabe für die Unterzeichnung des oben genannten Teilabkommens den entsprechenden Kapiteln des Ausgabenvoranschlags für das Haushaltsjahr 2024 und die folgenden Haushaltsjahre gemäß den Regeln der öffentlichen Finanzen

28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni;

4. di dare atto che l'ipotesi di accordo stralcio del 10 ottobre 2025 e la relazione tecnica di compatibilità finanziaria saranno trasmessi da parte della Regione Trentino - Alto Adige alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113. La sottoscrizione e l'efficacia del presente accordo sono pertanto subordinate alla avvenuta certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

- Arno Kompatscher -
firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (d.lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 d.lgs. 39/93).

im Sinne des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. angelastet wird;

4. zu bestätigen, dass der Entwurf des Teilabkommens vom 10. Oktober 2025 und der technische Bericht zur finanziellen Vereinbarkeit von der Region Trentino-Südtirol dem Rechnungshof – Kontrollsektion Trient zur Bescheinigung der Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. Juli 2023, Nr. 113 übermittelt werden. Die Unterzeichnung dieses Abkommens und dessen Wirksamkeit setzen demnach die Bescheinigung über die Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region voraus.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DIE GENERALSEKRETÄRIN
DER REGIONALREGIERUNG

- Gabriele Morandell -
firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

L'anno 2025, il giorno 10/10/2025 ha avuto luogo, tramite riunione telematica, l'incontro per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico giuridico 2022-2024.

Le parti negoziali sottoindicate legittimate alla sottoscrizione dell'accordo:

Per la delegazione pubblica:
dott. Mauro Zanella – Presidente
integrata
per l'Amministrazione regionale da:
dott.ssa Monica Leonardelli – Direttrice dell'Ufficio gestione giuridica del personale
rag. Diego Bosetti – Direttore dell'Ufficio gestione economica e previdenziale del personale
per l'Amministrazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento:
dott. Andrea De Zordo - Presidente della Camera di Commercio di Trento
per l'Amministrazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano
dott. Michl Ebner - Presidente della Camera di Commercio di Bolzano
dott. Alfred Aberer - Segretario generale della Camera di Commercio di Bolzano
E la delegazione sindacale, rappresentata da:
dott. Luca Filippi – DIRER – DIRTA

convengono e sottoscrivono la seguente:

IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO RIGUARDANTE IL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE E DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TURISMO E AGRICOLTURA DI TRENTO E BOLZANO – TRIENNIO GIURIDICO ED ECONOMICO 2022-2024

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente Accordo stralcio stipulato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo ed Agricoltura di Trento e di Bolzano.

ART. 2 – DECORRENZA

1. Il presente Accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024 sia per la parte giuridica che economica.

2. Per quanto non innovato dal presente Accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCRL.

3. Gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

ART. 3 – MODIFICHE AL CCRL 24 OTTOBRE 2023 E SS.MM.

1. Al contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano stipulato il 24 ottobre 2023 (Supplemento n. 3 al B.U. del 23 novembre 2023, n. 47 - Sez. gen.), e modificato dall'accordo stralcio pubblicato sul B.U. del 9 gennaio 2025 – Sez. gen.) sono apportate le modifiche di seguito indicate:

All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

“1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa, oltre che nei casi specifici previsti nel presente contratto:

- a) al raggiungimento dei limiti di età;
- b) nei casi di accertata inabilità al servizio per infermità;
- c) per superamento del periodo di comporto ai sensi del comma 15 dell'art. 27 del presente contratto;
- d) per recesso del dirigente;
- e) per recesso dell'Amministrazione;

- f) per risoluzione consensuale;
- g) decesso del dirigente.”

- il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

“2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l’Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro al verificarsi della condizione prevista, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista, fatti salvi gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e di divieto di trattenimento in servizio. L’Amministrazione comunica almeno 6 mesi prima e comunque per iscritto, l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.”

All’**art. 23** sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 3, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti lettere:

“h) per cure invalidi, secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 119/2011;

i) per lavoratori con malattie oncologiche, croniche e invalidanti, ai sensi dell’art. 2 della legge 18 luglio 2025 n.106.”

All’**art. 24** sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente:

“13. Gli uffici camerali rimangono chiusi nei pomeriggi feriali del 24 dicembre e 31 dicembre. Le relative modalità di recupero sono stabilite da ciascun Ente.”

L’**art. 26** – Lavoro agile (smart working) è soppresso e sostituito dal seguente:

“Art. 26 Lavoro agile (smart working e coworking)

1. Al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ampliando ulteriormente le opportunità derivanti dall’evoluzione tecnologica e dell’organizzazione del lavoro, anche in funzione dell’ottimizzazione delle risorse e dell’evoluzione delle competenze professionali di ciascun dirigente, l’amministrazione introduce il lavoro agile (smart-working e coworking) come modalità di svolgimento della prestazione di lavoro.

2. Le modalità di svolgimento del lavoro agile, nel rispetto delle normative vigenti sono definite in apposito regolamento, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

3. Al termine di ciascun anno di applicazione dell’istituto viene assicurata puntuale informazione alle OO.SS. in merito alla numerosità e alla tipologia delle posizioni attivate.”

All'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente:

“3. Nei primi dodici anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore, trascorso il periodo di congedo di maternità o paternità, possono astenersi facoltativamente dal lavoro, anche contemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci mesi.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite dei dieci mesi di congedo è elevato di un mese.

Detta astensione, se fruita, anche frazionatamente, entro il sesto anno di età del bambino, è considerata assenza retribuita per intero per i primi 30 giorni di calendario (escluse le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle corrisposte per dodici mensilità), per l'80% della retribuzione per il secondo ed il terzo mese, per il 30% a partire dal quarto mese di congedo.

Nel caso in cui il congedo parentale venga fruito dal sesto al dodicesimo anno di vita del bambino, l'assenza è retribuita al 30% per massimo sei mesi, se goduti dallo stesso genitore; ulteriori tre mesi sono retribuiti al 30%, solo se fruiti dall'altro genitore, nel limite complessivo di nove mesi di congedo retribuito.

I mesi di congedo parentale sono computati ai fini dell'anzianità di servizio, degli effetti relativi alle ferie ed alla 13esima mensilità ed è sempre garantita la copertura degli oneri previdenziali.

- il comma 5 è soppresso e sostituito dal seguente:

“5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del quattordicesimo, in caso di malattia del figlio e per i periodi corrispondenti, i genitori, alternativamente, hanno diritto ad un massimo complessivo di sessanta giorni lavorativi da usufruirsi a giornate intere, computati per entrambi i genitori, di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario o con esso convenzionato. Esauriti i sessanta giorni retribuiti entrambi i genitori alternativamente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai sei anni senza alcuna retribuzione. Dal sesto al quattordicesimo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni lavorativi annui non retribuiti per ciascun genitore, con copertura previdenziale a carico dell'amministrazione qualora i sessanta giorni siano stati esauriti. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto all'assenza non retribuita.”

- dopo il comma 10 è inserito il seguente comma:

“11. Al personale a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nell'ambito della durata del rapporto di lavoro, relativamente ai genitori naturali o adottivi e affidatari, con l'attribuzione dell'intero trattamento economico previsto per il personale a tempo indeterminato in caso di astensione anticipata dal lavoro, congedo di maternità e paternità nonché per i primi trenta giorni di congedo parentale. La retribuzione assicurata al dipendente cessato dal servizio è quella prevista dall'articolo 24 del d.lgs. 151/2001 ed è corrisposta dall'amministrazione in base all'articolo 57 del decreto stesso.”

L'**art. 41** è soppresso e sostituito dal seguente:

“Art. 41 - Fondo per l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato della dirigenza della Regione.

1. E' istituito il Fondo per l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato della dirigenza della Regione.

2. Al fondo conferiscono le risorse precedentemente destinate all'indennità di posizione e alla retribuzione di risultato unitamente alle risorse che vi sono destinate dalla contrattazione collettiva.

3. A partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo stralcio del 29 giugno 2022 al fondo conferiscono le risorse derivanti dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio del personale dirigente e quantificate nella retribuzione connessa all'anzianità di servizio comunque denominata da destinare alla retribuzione di risultato. Sullo stesso gravano i riconoscimenti di anzianità di cui al comma 2 del successivo art. 49.

4. Le risorse complessivamente disponibili vengono ripartite dalla Giunta regionale destinando al risultato una misura non inferiore al 15% del fondo.

5. La quota del fondo destinata all'indennità di posizione deve essere integralmente utilizzata; eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero disponibili, possono essere riassegnate al fondo dell'anno successivo.

6. Nel caso di revisione della struttura organizzativa con mantenimento, aumento o diminuzione del numero dei dirigenti incaricati, il fondo è rispettivamente mantenuto, incrementato o diminuito in misura corrispondente all'importo medio teoricamente spettante nell'anno precedente a ciascun dirigente a titolo di indennità di posizione e retribuzione di risultato, salvo che il provvedimento di revisione indichi importi diversi in ragione delle variazioni, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle competenze attribuite.

7. Nel caso di attribuzione temporanea dell'incarico di direzione di più strutture dirigenziali in capo al medesimo dirigente, per assenza temporanea o impedimento di altro dirigente superiore a 60 giorni consecutivi e/o per vacanza di incarico dirigenziale, lo stesso continua a percepire l'indennità di posizione in godimento.

Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi in cui effettua la sostituzione, è integrato, a titolo di retribuzione di risultato, di un ulteriore importo, pari al 60% dell'indennità di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito.

Dopo l'**art. 41** è aggiunto il seguente:

“Art. 41-bis (Fondo per l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e di Bolzano)

1. È istituito il Fondo per l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato della dirigenza camerale.

2. Il fondo è alimentato da risorse pari allo stipendio tabellare annuo, calcolato in 13 mensilità, moltiplicato per il numero dei dirigenti in servizio al 1° gennaio di ogni anno, maggiorato del 30%. La maggiorazione del 30% è coperta interamente da risorse extracontrattuali.

3. Le risorse complessivamente disponibili vengono ripartite dalla Giunta camerale destinando al risultato una misura non inferiore al 15% del fondo.

4. Nel caso di revisione della struttura organizzativa con mantenimento, aumento o diminuzione del numero dei dirigenti incaricati, il fondo è rispettivamente mantenuto, incrementato o diminuito in misura corrispondente all'importo medio teoricamente spettante a ciascun dirigente a titolo di indennità di posizione e retribuzione di risultato, salvo che il provvedimento di revisione indichi importi diversi in ragione delle variazioni, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle competenze attribuite.

5. Per l'attribuzione di attività di carattere straordinario derivanti da programmi e/o progetti da realizzare o da competenze attribuite all'Ente il fondo può essere incrementato fino ad un massimo del 60% della quota media teorica individuale, i cui costi sono interamente coperti da risorse extracontrattuali.

L'art. 49 è soppresso e sostituito dal seguente:

“Art. 49 – Nuove nomine

1. Al funzionario preposto alle strutture dirigenziali, per la

Regione ai sensi dell'articolo 24 comma 1 della legge regionale 15/1983, e successive modifiche, e per le Camere di Commercio di Bolzano e di Trento in base alle disposizioni regolamentari approvate dai Consigli camerali, in possesso della qualifica dirigenziale ovvero inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali o abilitato alle funzioni dirigenziali, spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal presente contratto.

2. Qualora la nuova nomina riguardi un dipendente proveniente dai ruoli dell'Amministrazione regionale, camerale, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti ad ordinamento regionale, è confermata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

ART. 4 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il fondo di cui agli artt. 41 e 41-bis è incrementato con effetto dal 1.1.2024 dell'importo pro-capite di euro 50,00 mensili lordi (esclusi gli oneri riflessi) ed è ripartito in base ai criteri previsti dall'art. 42.

2. Le modifiche alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 41 e hanno effetto dal 1° novembre 2024.

3. Le disposizioni contenute nell'art. 41 bis hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

4. Le disposizioni contenute nell'art. 49 hanno effetto dal 1° gennaio 2024.

Nota a verbale

Il sindacato dei dirigenti DIRER-DIRTA / sezione dirigenziale, preso atto che non si è voluto riconoscere un aumento nel triennio 2022-2024 a copertura del reale andamento del tasso di inflazione, ispirando comunque la propria azione ad un leale spirito di collaborazione, sollecita la Parte Pubblica a destinare maggiori risorse alla contrattazione 2025-2027 per ridurre la forbice con il CCL della Provincia autonoma di Bolzano e consentire il recupero inflattivo.